REGOLAMENTO

PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DELLE PERSONE SEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL'ULSS 6 "VICENZA"

INSERITE

IN COMUNITA' ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci Azienda Ulss n. 6 Vicenza nella seduta del 13 dicembre 2012.

PREMESSA

A seguito della definizione del "Regolamento per l'accesso di nuovi pazienti in carico al Dipartimento di Salute Mentale e la permanenza di ospiti inseriti nelle Comunità Alloggio e nei Gruppi Appartamento", approvato con deliberazione ULSS n. 294 del 26 aprile 2011, si è reso necessario individuare e condividere comuni modalità di applicazione del Regolamento stesso, al fine di garantire la necessaria omogeneità e uniformità di comportamento in tutti i Comuni del territorio dell'ULSS 6.

L'obiettivo del presente regolamento è quello di determinare modalità di compartecipazione alla spesa, da parte dell'utente e dei suoi familiari, costruendo un sistema uniforme nel territorio dell'Azienda ULSS 6 "VICENZA", fondato sul principio della equità e della solidarietà.

Per garantire pari opportunità di accesso ai servizi residenziali, il presente regolamento ha inteso coniugare la disponibilità di Bilancio dei Comuni con le disponibilità finanziarie degli utenti e/o dei loro familiari, al fine di garantire equità all'intero sistema di welfare locale. Ciò in considerazione del fatto che prima di assumere oneri importanti per la comunità, è necessario considerare la capacità economica complessiva dell'utente in modo che il Comune possa intervenire, nei casi di effettiva necessità, offrendo in tal modo la possibilità di estensione dei servizi ad un numero maggiore di persone.

In base al DPCM 29 novembre 2001 e alla successiva DGRV 2227/2002 la spesa per gli inserimenti in Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento di pazienti affetti da malattia mentale deve essere suddivisa in quota sanitaria, a carico del Bilancio sanitario dell'Azienda ULSS, e in quota sociale, a carico dell'utente e/o del Comune di residenza, secondo le modalità che vengono definite con il presente regolamento. La determinazione della quota sociale e della quota sanitaria è stata definita nel dettaglio nel Regolamento approvato con Deliberazione ULSS n. 294 del 26 aprile 2011, al quale si rinvia per ogni aspetto non espressamente citato nel presente documento.

Articolo 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione al costo della retta per l'inserimento in comunità alloggio e gruppi appartamento delle persone seguite dal Dipartimento di Salute Mentale, disposto in sede di UVMD.

Articolo 2

Nucleo di riferimento e criteri di determinazione della compartecipazione

Ai sensi dell'art. 34 del DPR 601/1973 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da Enti Pubblici a titolo assistenziale" sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento dello loro esigenze di accompagnamento e assistenza. E' pertanto assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi attraverso l'inserimento in strutture residenziali, le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione della prestazione.

Ai fini della determinazione della situazione economica individuale complessiva, dovranno essere dichiarate, quindi, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E. (pensione di invalidità, assegno sociale, pensione sociale, indennità di accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, pensioni e indennità speciali ecc.).

Questo modo di procedere, non solo risponde ad una logica di equità, ma appare coerente con le disposizioni di legge in quanto le contribuzioni che vengono sommate danno un'immagine più verosimile della reale situazione economica del soggetto.

1. **Persone in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92 o con età superiore ai 65 anni non autosufficienti**

   In base all'art. 3, comma 2, del Dlgs 109/98, come modificato dall'art. 3 – comma 3 – del Dlgs 130/2000 e all'art. 1-bis comma 7 del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, le persone con disabilità grave costituiscono un nucleo familiare autonomo e non sono incluse nel nucleo familiare definito dall'art. 2 del dlgs 109/98, salvo che esse non abbiano persone a proprio carico ai fini IRPEF.

   Il nucleo familiare di riferimento, pertanto, è composto **dall'utente singolo e da eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF,** nel rispetto della sua dignità e autonomia sancite dalla Convenzione Internazionale sui diritti dei disabili. L'estrazione del nucleo viene effettuata dal servizio competente, anche attraverso la collaborazione di soggetti esterni.

   In questo caso il reddito da considerare ai fini della compartecipazione alla spesa per l'inserimento in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento è esclusivamente il reddito e il patrimonio individuale complessivo dell'utente, così definito:

a) l'ammontare dei proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, al netto di una quota mensile, pari al 25% del trattamento minimo di pensione INPS per i lavoratori dipendenti, che viene lasciata a disposizione del disabile per le proprie spese personali, ai sensi della L.R. 30/2009 art. 6, comma 4.

In sede di UVMD, su proposta dell'Assistente Sociale del Comune di residenza, può essere definita una quota franca personalizzata fino ad un importo massimo corrispondente alla pensione di invalidità civile. La valutazione del servizio sociale professionale terrà conto dei seguenti elementi:

- condizioni socio anagrafiche e personali (età, rete familiare, bisogni particolari della persona, come ad esempio l'assunzione di farmaci non esenti ticket)
- progetto di vita della persona (ad esempio il tempo previsto di accoglienza)
- organizzazione del gruppo appartamento e/o del servizio di accoglienza nel quale è inserito (valutazione di come sono suddivise le spese per gli acquisti dei generi di prima necessità);

b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie..), fatta salva una franchigia differenziata per 2 fasce di età:

- € 15.000,00 fino al compimento del 65° anno di età
- € 5.000,00 dal compimento del 65° anno di età;

c) il patrimonio immobiliare, costituito dal valore dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione. Nel caso di ricovero dell'assistito in struttura non si considera la prima casa abitata dal coniuge o dai familiari conviventi. Nel valore del patrimonio immobiliare sono ricompresi:

- il valore di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, ecc.)
- il valore dei beni ceduti in donazione dall'interessato nei 5 anni precedenti la richiesta di prestazioni.

L'utilizzo dell'eventuale patrimonio mobiliare avverrà solo qualora l'ammontare dei proventi di cui al precedente punto 1) non sia sufficiente alla copertura dell'intera quota alberghiera.

Nel caso in cui l'obbligo al pagamento della quota alberghiera derivi, non solo dal reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma anche dal concorso del patrimonio immobiliare e l'ospite non disponga della liquidità sufficiente a coprire la compartecipazione dovuta, si dovranno attivare le procedure necessarie per valorizzare economicamente i beni immobili nella disponibilità e titolarità del beneficiario che potranno prevedere anche le seguenti fattispecie:

- locazione di immobili a disposizione
- alienazione del patrimonio o parte di esso.

In ogni caso il Comune si riserva di rivalersi, al termine dell'ospitalità, sul valore dell'immobile, limitatamente alla spesa anticipata.

Qualora le condizioni economiche lo consentano, il contributo dell'utente dovrà garantire la copertura totale della quota sociale del servizio.

La compartecipazione da parte dell'utente avviene mediante il calcolo di una quota giornaliera da versare all'Ente Gestore.

L'importo versato dagli utenti a titolo di contribuzione non può in ogni caso eccedere la quota sociale della retta della comunità nella quale è ospitato.

E' possibile, comunque, prevedere su base volontaria la partecipazione alla spesa da parte dei familiari; in tal caso verrà sottoscritto un accordo tra le parti.

2. **Persone che non sono in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o che non sono ultrasessantacinquenni non autosufficienti**

Qualora la persona inserita in Comunità Alloggio o Gruppo Appartamento non sia stata riconosciuta disabile in situazione di gravità ai sensi della L. 104/92 o non sia persona ultrasessantacinquenne non autosufficiente, il Comune di residenza, in base al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000 n. 130, è legittimato a richiedere anche la compartecipazione economica del nucleo familiare di appartenenza.

In tal caso, la valutazione della condizione economica viene allargata al nucleo di appartenenza, in ragione della capacità contributiva complessiva, secondo canoni di correttezza, logicità e proporzionalità.

L'individuazione della quota per la retta a cui il nucleo familiare di convivenza sarà chiamato a partecipare verrà determinata sulla base dell'attestazione ISE.

Il reddito e il patrimonio individuali complessivi dell'utente dovranno essere interamente versati secondo le modalità di cui al punto 1).

La compartecipazione del nucleo familiare di appartenenza, avverrà sulla base delle fasce di ISE definite nella tabella allegata (all. A), detratti i redditi dell'utente.

Articola 3

Presentazione dell'attestazione ISE e autocertificazione dei redditi non dichiarati ai fini ISE

Ai fini della determinazione della compartecipazione alla retta, quale prestazione agevolata, l'utente già inserito in Comunità Alloggio o Gruppi Appartamento deve presentare annualmente al Comune di residenza, entro il termine del 31 marzo, l'attestazione del reddito ISE in corso di validità, del nucleo familiare di riferimento, come definito all'art. 2, con i redditi riferiti all'anno

precedente. L'attestazione sarà utilizzata per 12 mesi dalla data in cui è stata presentata, a prescindere dalla scadenza dell'attestazione.

Contestualmente alla presentazione dell'ISE l'utente dovrà altresì presentare:

- autocertificazione attestante i redditi non dichiarati ai fini ISE, come indicati all'art. 2, quali: pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni INAIL, ecc. e i redditi relativi all'anno in corso (rilevabili per i pensionati dal modello O bis M rilasciato dall'INPS o modello analogo rilasciato da altri istituti previdenziali e per i lavoratori dipendenti da busta paga).

In caso di mancata presentazione all'ufficio competente della documentazione sopra indicata, entro i termini fissati, l'utente sarà tenuto al pagamento della quota alberghiera, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

I Comuni, sulla base della documentazione acquisita, comunicheranno all'ULSS – Unità Amministrativa Sovradistrettuale – i redditi distinti per tipologia degli utenti e/o del nucleo familiare di appartenenza, residenti sul proprio territorio . L'ULSS, quindi, procederà a determinare la quota giornaliera di compartecipazione dovuta. Tale quota verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in corso.

L'utente, qualora intervengano variazioni significative delle condizioni economiche-reddituali (in aumento o in diminuzione) in corso di validità della attestazione precedente, deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica.

Per variazioni significative si intende l'aumento o diminuzione di una fonte di reddito e/o patrimonio che comporti una modifica delle quote di partecipazione al pagamento della retta.

La nuova partecipazione avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

Nel caso di nuovi inserimenti, l'Assistente Sociale comunale dovrà effettuare l'indagine reddituale prima della data dell'UVMD, in modo che in sede di Unità Valutativa, siano noti tutti gli elementi necessari per definire la quota a carico dell'utente-familiare e/o del Comune.

Articolo 4
Pagamento quota sociale.

Il pagamento della quota a carico dell'utente e/o familiare va effettuato con cadenza mensile, a seguito di emissione di apposita fattura, direttamente all'Ente Gestore del servizio.

La quota eventuale a carico del Comune verrà fatturata dagli Enti del privato sociale con cadenza mensile, mentre per gli inserimenti in strutture a gestione diretta ULSS verrà fatturata con cadenza da concordare con i singoli Comuni.

Articolo 5
Obblighi del donatario

Il donatario è tenuto, dopo l'utente, a garantire il pagamento della retta di residenzialità fino al valore della donazione stessa. A tal fine il donatore (beneficiario della prestazione economica) è tenuto a dichiarare annualmente, in sede di verifica dei redditi di cui all'art. 3, tutte le donazioni effettuate negli ultimi cinque anni, mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

Articolo 6
Situazioni pregresse all'entrata in vigore del DPCM 29 novembre 2001

Per tutti i casi storici inseriti nelle strutture residenziali in argomento in data antecedente il primo gennaio 2002 si applica quanto stabilito dallo stesso DPCM 29 novembre 2001, che qui si riporta letteralmente: "Per le situazioni pregresse, transitate nella fase di lungoassistenza, nei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari con spesa storicizzata a carico del SSN, l'introduzione del concorso alla spesa di parte sociale può riguardare esclusivamente i redditi propri dell'utente…".
Pertanto, in tali casi, la quota sociale dell'inserimento viene sostenuta tenendo conto solo dei redditi dell'utente, ed escludendo sia la partecipazione del nucleo familiare sia quella del Comune di residenza al momento dell'inserimento.

Articolo 7
Controlli

I Comuni procederanno, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000 e successive modifiche, ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare di recepimento dello stesso, ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

ALLEGATI

1. **TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI FAMILIARI**
2. **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DI NUOVI PAZIENTI IN CARICO AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E LA PERMANENZA DI OSPITI GIÀ INSERITI NELLE COMUNITÀ ALLOGGIO E NEI GRUPPI APPARTAMENTO", APPROVATO CON DELIBERAZIONE ULSS N. 294 DEL 26 APRILE 2011**

ALLEGATO N. 1

TABELLA PER IL CALCOLO DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEI FAMILIARI (ART. 2, PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO)

FASCIA	VALORE ISE FAMILIARE (esclusi i redditi dell'utente)	COMPARTECIPAZIONE PREVISTA	FORMULA COMPARTECIPAZIONE MAX
1	fino a € 15.000,00	0	
2	superiore a € 15.000,00 e fino a € 30.000,00	15% sulla quota eccedente € 15.000,00	(ise-15.000)*15%
3	superiore a € 30.000,00 e fino a € 45.000,00	15% sulla quota eccedente € 15.000,00 e fino a € 30.000,00	(ise-30.000)*30%+2.250,00
		30% sulla quota eccedente € 30.000,00	
4	superiore a € 45.000,00 e fino a € 60.000,00	15% sulla quota eccedente € 15.000,00 e fino a € 30.000,00	(ise-45.000)*45%+4.050,00
		30% sulla quota eccedente € 30.000,00 e fino a 45.000,00	
		45% sulla quota eccedente € 45.000,00	
5	superiore a € 60.000,00 e fino a € 70.000,00	15% sulla quota eccedente € 15.000,00 e fino a € 30.000,00	(ise-60.000)*50%+10.800,00
		30% sulla quota eccedente € 30.000,00 e fino a 45.000,00	
		45% sulla quota eccedente € 45.000,00 e fino a € 60.000,00	
		50% sulla quota eccedente € 60.000,00	
6	superiore a € 70.000,00	100% della quota sociale	

ALLEGATO
alla DELIBERA n° 294 del 26 APR. 2011

Allegato 1

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 "VICENZA"

Regolamento per l'accesso di nuovi pazienti in carico al Dipartimento Salute Mentale e la permanenza di ospiti già inseriti nelle Comunità Alloggio e nei Gruppi Appartamento

Aprile 2011

Approvato con delibera del Direttore Generale n. 294 del 26 APR. 2011

COMUNITA' ALLOGGIO

Art. 1 - Definizione e finalità

Le Comunità Alloggio (CA) sono strutture sociosanitarie, anche miste, destinate alla prosecuzione della assistenza a favore di persone con problematiche psichiatriche. Sono strutture ad attività socio assistenziale elevata, con la presenza di personale in parte della giornata.
Finalità della CA è l'accoglienza e gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma dalla famiglia.

Art. 2 - Destinatari e capacità ricettiva

La struttura è destinata a pazienti psichiatrici che necessitano di residenzialità, a causa di rilevanti problemi di salute mentale che non consentono completa autonomia nella in prese vita quotidiana.
In ogni Comunità Alloggio possono essere ospitati 6 utenti fino ad un massimo di 8, compatibilmente con le possibilità logistiche della stessa, in presenza di motivate e documentate necessità locali, da confermarsi obbligatoriamente ogni anno qualora esistano le caratteristiche, i requisiti e le figure professionali, per numero e qualifica adeguate, per un numero superiore a 6.

Art. 3 - Modalità di ammissione e di dimissione in Comunità Alloggio

L'ammissione alla Comunità Alloggio è gestita dal Responsabile della stessa, previo progetto terapeutico riabilitativo predisposto dall'equipe del CSM di competenza.
Il progetto individualizzato è sottoposto a verifiche congiunte da parte del Responsabile della struttura e del Medico psichiatra inviante.
In caso di utenti non residenti nell'Ulss 6, il DSM provvederà ad acquisire preventiva autorizzazione e assunzione di spesa da parte della ASL di residenza dell'utente stesso.
La conclusione del percorso riabilitativo residenziale di un utente è definita dallo psichiatra del CSM che l'ha in cura e dal Responsabile della struttura sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto terapeutico riabilitativo.

L'ammissione in Comunità Alloggio è riservata agli utenti residenti o domiciliati nell'ULSS 6.

Art. 4 – Attivazione UVMD e contribuzione ai costi del servizio

Si prevede l'inserimento di utenti psichiatrici nelle Comunità Alloggio (a gestione diretta del Dipartimento di Salute Mentale o gestite dal Privato Sociale), su proposta del Medico Psichiatra secondo un progetto individualizzato comprendente un programma terapeutico e psico-socio-riabilitativo.
Il DSM dà comunicazione ai familiari, al tutore e al Comune di residenza del paziente, dell'eventuale inserimento. La compartecipazione dell'utente (con eventuale integrazione del Comune di residenza) nell'ordine del 50% della spesa (relativa alla quota sociale della retta) viene formalizzata in sede di UVMD.

L'attivazione della UVMD è di norma richiesta dal Dipartimento di Salute Mentale al Distretto di residenza dell'utente.

LOCALE SOCIO SANITARIA VICENZA ULSS n. 6

Le persone che obbligatoriamente devono intervenire alla UVMD sono:

a) Responsabile Cure Primarie del Distretto o suo delegato
b) Medico Psichiatra dipendente ULSS n. 6
c) Responsabile della Comunità Alloggio
d) Assistente Sociale del Comune di Residenza delegata
e) Medico di Medicina Generale
f) Assistente sociale e/o operatore amministrativo del DSM

Nel caso in cui per il paziente sia stato nominato un Amministratore di Sostegno, un Tutore o un Curatore, la lettera di convocazione dell'UVMD verrà inviata, per conoscenza, anche a questi.

In sede di UVMD si dovrà necessariamente procedere a:

1) illustrazione del progetto individualizzato e del relativo programma terapeutico psico-socio-riabilitativo;
2) definizione e formalizzazione dell'importo della quota sociale da parte dell'utente e, nel caso di integrazione, del Comune di residenza;
3) previsione di una eventuale UVMD di verifica

Le verifiche reddituali, da effettuarsi in fase istruttoria, spettano all'assistente sociale del Comune di residenza dell'utente che determina la quota massima mensile erogabile dall'utente e l'eventuale necessità di integrazione da parte del Comune di residenza. La decisione viene formalizzata in sede di UVMD.

Il Dipartimento di Salute Mentale comunica gli esiti dell'UVMD, la data di inserimento nella struttura e ogni altra informazione utile (cessazione, etc.) al Comune di residenza e al Servizio Finanziario dell'ULSS 6 per l'emissione dei necessari documenti contabili.

Art. 5 - Aspetti economici

La retta giornaliera per le Comunità Alloggio a gestione diretta ULSS, per gli anni 2011 - 2013 è pari a Euro 110,00, (con eventuale adeguamento annuale ISTAT), comprese le giornate di ingresso e di dimissione.
Per le strutture gestite dal Privato Sociale la retta è stabilita dalla struttura stessa in base agli standard organizzativi-professionali garantiti.

La quota di natura sociale, corrispondente al 50% della retta complessiva, è a carico dell'utente, con eventuale integrazione da parte del Comune di residenza, nel caso in cui l'utente non disponga di risorse economiche sufficienti.

E' prevista una riduzione del 30% della quota in caso di assenze che non comportino la cessazione del programma di inserimento.

I permessi di uscita concordati con l'equipe della struttura non sono considerati assenze.
Il Responsabile della Comunità comunica al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale tempestivamente per ciascun ospite i periodi di assenza.

Art. 6 – Attività svolte nella Comunità Alloggio

- Attività di autogestione della casa
- Cura personale
- Uscite con l'operatore per spese personali e comunitarie
- Uscite in autonomia e a gruppi
- Preparazione pranzo e cena a gruppi con operatori (turnazione settimanale)

- Attività di preparazione sala pranzo e riordino cucina
- Spazi autogestiti: giochi di società, riposo, relax
- Televisione, proiezione di video
- Laboratorio di lettura e commento del giornale
- Laboratori espressivi di movimento, musica e canto, drammatizzazione
- Laboratorio di pittura, arte
- Cineforum
- Attività esterne: ricreative, sportive, lavorative e formative (individuali e di gruppo).

Art. 7 - Personale

Ogni Comunità Alloggio è dotata di:

- Infermiere con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell'arco della giornata.
- Operatore socio sanitario

Il rapporto numerico tra operatori e ospiti è tale da garantire la presenza di un rapporto operatore/utente almeno pari a 0,50 (DGR 1616/2008).
Sono assicurati inoltre interventi programmati per :

- Medico Psichiatra
- Psicologo psicoterapeuta
- Assistente Sociale
- Educatore professionale o tecnico della riabilitazione psichiatrica

Ogni Comunità Alloggio prevede la figura di un Responsabile/Coordinatore.
La presenza del personale è garantita per almeno 12 ore al giorno, non necessariamente notturne.

Art. 8 - Riunioni di équipe e interpersonali

Il Responsabile/Coordinatore della Comunità assicurerà il lavoro di équipe promuovendo delle riunioni d'équipe sulla verifica dei casi e sull'andamento generale della Comunità.
Queste riunioni avranno lo scopo di permettere l'esame della situazione interna alla Comunità sia sotto il profilo della organizzazione e di verifica dei progetti, al fine di mutare in itinere eventuali azioni e/o comportamenti che pregiudicano il buon andamento della Comunità, nonché rendere possibile un efficace interscambio tra operatori e Servizi.

Art. 9 - Riunione degli ospiti

Il Responsabile/Coordinatore della Comunità promuoverà delle riunioni periodiche con gli ospiti per trattare argomenti legati ai programmi riabilitativi della struttura ed eventuali problemi che possano sorgere dal vivere in Comunità.

GRUPPI APPARTAMENTO PROTETTI

Art. 1 - Definizione e finalità

Il Gruppo Appartamento Protetto (GAP) accoglie persone residenti nel territorio dell'Ulss 6 con problematiche psichiatriche in situazioni di disagio sociale ed abitativo all'interno di un appartamento o di una casa.
Ha come finalità la prevenzione dell'istituzionalizzazione sostenendo la gestione autonoma della vita quotidiana e della cura della persona, attraverso la vita comunitaria, il supporto lavorativo e l'integrazione nella comunità locale.
I gruppi appartamento protetti a gestione diretta ULSS sono i seguenti:

- 2 appartamenti in Via Divisione Julia – Vicenza, per un totale di 8 posti
- 3 appartamenti in Via dei Mille – Vicenza, per un totale di 12 posti
- 4 appartamenti in Corso San Felice, per un totale di 11 posti

Sono presenti inoltre alcuni GAP gestiti dal Privato Sociale.

Art. 2 - Destinatari e capacità ricettiva

I destinatari sono persone adulte con problematiche psichiatriche, residenti o domiciliate nell'Ulss 6, che eventualmente hanno già compiuto un percorso terapeutico-riabilitativo in strutture residenziali a più elevato livello di protezione, che abbiano raggiunto un buon livello di autosufficienza, in grado di assolvere da soli o con un minimo di sostegno, le funzioni di vita quotidiana.
Spesso sono in grado di condurre attività occupazionali e lavorative.

Art. 3 - Modalità di ammissione e di dimissione in Gruppo Appartamento

L'ammissione al Gruppo Appartamento è gestita dal Responsabile dello stesso, previo progetto terapeutico riabilitativo predisposto dall'equipe del CSM di competenza.
Il progetto individualizzato è sottoposto a verifiche congiunte da parte del Responsabile della struttura e del Medico psichiatra inviante.
In caso di utenti non residenti nell'Ulss 6, il DSM provvederà ad acquisire preventiva autorizzazione e assunzione di spesa da parte della ASL di residenza dell'utente stesso.
La conclusione del percorso riabilitativo residenziale di un utente è definita dallo psichiatra del CSM che l'ha in cura e dal Responsabile della struttura sulla base del livello di raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto terapeutico riabilitativo.

L'ammissione in Gruppo Appartamento è riservata agli utenti residenti o domiciliati nell'ULSS 6.

Art. 4 – Attivazione UVMD e contribuzione ai costi del servizio

Si prevede l'inserimento di utenti psichiatrici nei gruppi Appartamento (a gestione diretta del Dipartimento di Salute Mentale o gestiti dal Privato Sociale), su proposta del Medico Psichiatra secondo un progetto individualizzato comprendente un programma terapeutico e psico-socio-riabilitativo.
Il DSM dà comunicazione ai familiari, al tutore e al Comune di residenza dell'eventuale inserimento.
L'attivazione della UVMD è di norma richiesta dal Dipartimento di Salute Mentale al Distretto di residenza dell'utente.
Le persone che obbligatoriamente devono intervenire alla UVMD sono:

a) Responsabile Cure Primarie del Distretto o suo delegato

b) Medico Psichiatra dipendente ULSS n. 6
c) Responsabile del Gruppo Appartamento
d) Assistente Sociale del Comune di Residenza delegata
e) Medico di Medicina Generale
f) Assistente sociale e/o operatore amministrativo del DSM

Nel caso in cui per il paziente sia stato nominato un amministratore di sostegno, un tutore o un curatore, la lettera di convocazione dell'UVMD verrà inviata, per conoscenza, anche a questi.

In sede di UVMD si dovrà necessariamente procedere a:

1) illustrazione del progetto individualizzato e del relativo programma terapeutico psico-socio-riabilitativo;
2) definizione e formalizzazione dell'importo della quota sociale da parte dell'utente e, nel caso di integrazione, del Comune di residenza;
3) previsione di una eventuale UVMD di verifica

Le verifiche reddituali, da effettuarsi in fase istruttoria, spettano all'assistente sociale del Comune di residenza dell'utente che determina la quota massima mensile erogabile dall'utente e l'eventuale necessità di integrazione da parte del Comune di residenza. La decisione viene formalizzata in sede di UVMD.

Il Dipartimento di Salute Mentale comunica gli esiti dell'UVMD, la data di inserimento nella struttura e ogni altra informazione utile (cessazione, ecc.) al Comune di residenza e al Servizio Finanziario dell'ULSS 6 per l'emissione dei necessari documenti contabili.

La normativa regionale vigente sull'applicazione dei LEA prevede, per questa tipologia di struttura:

1. per l'assistenza tutelare e di collaborazione alle figure infermieristiche e sostegno riabilitativo/educativo una quota sanitaria massima pari al 60% della spesa totale e, conseguentemente, una quota sociale minima del 40%;
2. per l'assistenza alberghiera una quota sanitaria massima pari al 20% della spesa totale e, conseguentemente, una quota sociale minima dell'80%.

Con il presente regolamento si fissa la quota pro-die/pro-capite (comprese le giornate di ingresso e di dimissione) a carico dell'utente inserito in GAP a gestione ULSS, con eventuale integrazione da parte del Comune di residenza (quota sociale), nella misura minima prevista dalla normativa regionale, al fine di favorire gli inserimenti in tale tipologia di struttura per permettere il reintegro sociale dei pazienti.

Tale quota ammonta ad € 13 pro-die/pro-capite per i GAP di Via Divisione Julia e di Corso San Felice. La quota ammonta, invece, ad € 8 pro-die/pro capite per i GAP di Via dei Mille. Dalla quota è stata scorporata la spesa per il vitto che è anch'essa a carico dell'utente. La differenza di quota è motivata dal fatto che gli appartamenti di Via dei Mille sono alloggi di e.r.p. (edilizia residenziale pubblica) per i quali, ai sensi della L.R. 10/1996 e s.m.i. l'importo del canone di locazione è molto basso.

Per gli utenti inseriti nei GAP del Privato Sociale la quota a loro carico sarà determinata sulla base dei LEA sopra richiamati, tenendo conto della retta applicata dalla Cooperativa.

E' prevista una riduzione del 30% della quota in caso di assenze che non comportino la cessazione del programma di inserimento.
I permessi di uscita concordati con l'equipe della struttura non sono considerati assenze.
Il Responsabile del Gruppo Appartamento comunica al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale tempestivamente per ciascun ospite i periodi di assenza.

La quota individuata per i GAP a gestione ULSS è valida per il periodo 2011-2013, salvo adeguamento annuale ISTAT.

Art. 5 - Attività

- Attività di autogestione della casa
- Cura personale
- Uscite con l'operatore per spese personali e comunitarie
- Uscite in autonomia e a gruppi
- Preparazione pranzo e cena
- Attività di preparazione sala pranzo e riordino cucina
- Spazi autogestiti: giochi di società, riposo, relax, televisione, proiezione di video
- Laboratorio di cucina
- Laboratorio di lettura e commento del giornale
- Laboratorio di pittura, arte
- Cineforum
- Attività esterne: ricreative, sportive
- Attività lavorative e formative: inserimenti occupazionali e lavorativi in cooperative o ditte private

Art. 6 – Organizzazione e comportamento degli ospiti

Gli ospiti degli Appartamenti sono tenuti a partecipare all'incontro settimanale volto alla programmazione delle attività, nonché a partecipare alle stesse quali: spesa, pulizie spazi comuni, riordino locali, lavaggio indumenti personali, stiro ecc.
Gli ospiti sono tenuti a partecipare agli incontri di verifica sull'andamento della vita in appartamento tenuti dal Responsabile/Coordinatore.
Al fine di consentire una buona organizzazione interna dell'appartamento le varie richieste da parte degli ospiti (uscite, inviti a pranzo..) vanno comunicate con un congruo anticipo agli operatori, valutate insieme al responsabile/coordinatore e programmate.
Un sabato al mese ogni inquilino dell'appartamento ha la possibilità di invitare i familiari ed amici a pranzo.
Nei locali degli appartamenti è severamente vietato fumare.
Ogni inquilino partecipa alle spese dei beni di consumo e di ciò verrà tenuto conto in un apposito quaderno. Alle spese personali ogni persona provvederà in modo autonomo.
Gli inquilini devono aver cura dell'arredamento e dei beni dell'appartamento, devono utilizzare correttamente gli utensili della cucina e gli altri elettrodomestici e devono aver cura dei bagni per evitare danneggiamenti e rotture.
Tutti sono tenuti al rispetto degli orari del silenzio evitando gli schiamazzi, musica ad alto volume e l'utilizzo dell'aspirapolvere nelle seguenti fasce orarie: dalle 21.00 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 15.30 (vedi regolamento condominiale).

Art. 7 - Personale

Ogni Gruppo Appartamento è dotato di:

- Operatori socio sanitari
- Educatore professionale

Il rapporto numerico tra funzione di assistenza ed educazione e ospiti deve essere tale da garantire la presenza, per 4 ore complessive al giorno per sei giorni settimanali di almeno un operatore: OSS ed educatore, come previsto dalla DGR 1616/2008.

In ogni Gruppo Appartamento viene garantita la funzione di coordinamento all'interno della struttura.

Art. 8 – Riunioni d'équipe

Il Coordinatore del Gruppo Appartamento assicurerà il lavoro di équipe promuovendo delle riunioni d'équipe sulla verifica dei casi e sull'andamento generale del Gruppo stesso.
Queste riunioni avranno lo scopo di permettere l'esame della situazione interna all'appartamento sia sotto il profilo della organizzazione che di verifica dei progetti al fine di mutare in itinere eventuali azioni e/o comportamenti che pregiudicano il buon andamento dell'appartamento, nonché rendere possibile un efficace interscambio tra operatori e Servizi.

Art. 9 – Riunioni degli ospiti

Il Coordinatore del GAP promuoverà delle riunioni periodiche con gli ospiti per trattare argomenti legati ai programmi riabilitativi della struttura ed eventuali problemi che possano sorgere dal vivere in comunità.

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA VICENZA ULSS

PROCEDURE AMMINISTRATIVE-FINANZIARIE PER LA COMPARTECIPAZIONE DI SPESA (VERSAMENTO QUOTA SOCIALE) DEI PAZIENTI INSERITI IN COMUNITA' ALLOGGIO E GRUPPI APPARTAMENTO PROTETTI

1 – Fase istruttoria dell'UVMD

Le verifiche reddituali spettano all'assistente sociale del Comune di residenza dell'utente in fase di istruttoria dell'UVMD, al fine di determinare la quota massima mensile erogabile dall'utente e l'eventuale necessità di integrazione da parte del Comune di residenza.
La decisione relativa a tale compartecipazione alla spesa va formalizzata in sede di UVMD.
Tutta la documentazione necessaria per giungere a tale formalizzazione va raccolta e verificata precedentemente allo svolgimento dell'UVMD (ad esempio progetto terapeutico-riabilitativo dello psichiatra curante, documenti/delibere di riferimento, verifiche reddituali, relazione dell'assistente sociale comunale sul contesto abitativo e sulla rete socio-familiare di supporto, ecc.).
La documentazione va inviata al Responsabile dell'UVMD almeno 5 giorni prima della data dell'UVMD.

2.1 - Pazienti inseriti in strutture a gestione diretta

La compartecipazione alla spesa, nella misura fissata dall'Ulss per il tramite dell'UVMD e sulla base della normativa sui livelli essenziali di assistenza vigente, è versata mensilmente dall'utente mediante bonifico su c/c bancario: IBAN IT24F0200811820000003495321 intestato a ULSS n. 6 Vicenza, con causale : numero-data e anno fattura.
Le modalità di pagamento potranno variare per specifiche esigenze dell'interessato, nonchè in funzione dell'organizzazione interna del Servizio Finanziario dell'Ulss che, nel caso, provvederà a darne comunicazione mediante nota del Direttore del Servizio stesso.
Per permettere al Servizio Finanziario di emettere i necessari documenti contabili a carico dell'utente o eventualmente del Comune di residenza il DSM, attraverso il competente Ufficio Amministrativo (UOAS), provvederà a trasmettere, per ogni utente, la data di inserimento e di dimissione e la quota a carico dell'utente e/o del Comune.
Gli importi che verranno introitati dall'Ulss per gli utenti inseriti nelle strutture a gestione diretta, pur trattandosi di "quota sociale" verranno registrati nel bilancio sanitario a titolo di ristoro di costi sostenuti per conto del DSM e già totalmente imputati al bilancio sanitario.

2.2 - Pazienti inseriti in strutture gestite dal Privato Sociale

La struttura provvede direttamente a fatturare all'utente e/o al Comune la quota sociale stabilita in sede di UVMD secondo la normativa vigente.

3 - Versamento quota da parte dei Comuni

Per i casi inseriti nelle strutture a gestione diretta Ulss la fatturazione dell'eventuale quota a carico dei Comuni avviene ad opera del Servizio Finanziario, su proposta del DSM che si avvale del competente Ufficio Amministrativo (UOAS).
Per i casi inseriti nelle strutture gestite dal Privato Sociale la fatturazione viene effettuata dal soggetto gestore.

Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 20 APR. 2011